

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1135

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE MICHELI VITTURI, GRILLI ANTONIO, CRUCIANI**

Presentata il 30 aprile 1959

Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, prevede l'esenzione per dieci anni da ogni tributo diretto sul reddito in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole industrie che vengano a costituirsi sul territorio di comuni riconosciuti località economicamente depresse ed aventi popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Non si nega che con questo provvedimento sia stato compiuto un notevole passo verso l'industrializzazione e l'attivazione di zone economicamente depresse e montane dove senza il provvidenziale aiuto dello Stato le condizioni generali non avrebbero consentito alcuno sviluppo.

Il progresso delle attività industriali ed artigianali delle zone e dei territori eccentrici, lontani dalle grandi linee dei traffici sarebbe stato soffocato, ove non si fosse intervenuto come abbastanza efficacemente si è fatto anche con la legge 29 luglio 1957, n. 635.

Questa affermazione non deve però consentirci di negare alle imprese artigiane e alle piccole industrie, che nella difficilissima situazione sono riuscite a sopravvivere, il riconoscimento dei sacrifici e dei meriti.

Quando poi queste piccole industrie e queste aziende artigiane, in condizioni così gravi, sono riuscite a creare impianti di ammodernamento per fare fronte alle crescenti esigenze dello sviluppo tecnico, allora signi-

fica che su queste attività la Nazione può contare anche per l'avvenire per cui si impone un provvedimento atto ad evitare una evidente sperequazione sul piano pratico.

È per questo motivo che noi proponiamo che venga modificato l'articolo 8 per la parte che riguarda le imprese artigiane e le piccole industrie già esistenti estendendo ad esse, limitatamente per gli ammodernamenti e per gli ampliamenti apportati negli ultimi tre anni e che verranno in seguito apportati, i benefici previsti per le imprese artigiane e per le piccole industrie di nuova costituzione.

Ma oltre a questa modifica ce ne è un'altra da apportare ed è quella che riguarda i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti. Già l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, consente di estendere i benefici concessi alle località economicamente depresse con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, ai comuni con popolazione superiore purchè si trovino in zone di riforma agraria.

È chiaro che nelle provincie in cui la quasi totalità dei comuni sono stati riconosciuti località economicamente depresse le condizioni dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti sono venute progressivamente peggiorando. Detti comuni si trovano nella gran parte al centro di zone gravemente depresse e, oltre a subire il danno della esclusione dalle provvidenze in favore dei comuni circoscriventi subiscono quello in-

diretto, ma altrettanto grave, del riconoscimento concesso appunto a queste località circvicine.

Non si ritiene di dover stabilire qui quali debbano essere i comuni da dover riconoscere: naturalmente detto compito è riservato al Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Si ritiene però necessario stabilire che i benefici possono essere estesi soltanto a quei comuni con popolazione superiore che si trovino effettivamente in zone economicamente

deprese e per questo si sono indicati soltanto i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti appartenenti alle province per le quali già il 75 per cento dei comuni con popolazione inferiore sono stati classificati località economicamente depresse.

Sono garanzie queste di per sé sufficienti e che per di più verranno integrate dall'oculata valutazione del Comitato dei Ministri.

Per tutte queste considerazioni sottoponiamo alla approvazione della Camera la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 è sostituito dal seguente:

« Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio di comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e le imprese artigiane e le piccole industrie già esistenti e che negli ultimi tre anni abbiano riattivato ed ampliato lo stabilimento o provvedano a riattivarlo od ampliarlo e si trovino sul territorio di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per 10 anni dalla data di inizio della loro attività o dalla riattivazione od ampliamento, rilevabili con atto della competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Il riconoscimento di località economicamente depresse, ai fini del comma precedente, è fatta con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche ai comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria o in zone economicamente depresse di province per le quali il 75 per cento dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono stati riconosciuti località economicamente depresse.

Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai ».